



Codice a barre: 00241816801

PG 147784  
DEL 18.06.2012

## Polizza fideiussoria cauzioni a garanzia di obblighi ed oneri per concessioni edilizie

AGENZIA / POLIZZA APPENDICI ALLEGATE N.  
**5387.00.27.2799607159**

EMESSA A MILANO IN 3 ESEMPLARI AD UNICO EFFETTO IL 08/06/2012

(Da citare come riferimento)

CODICE FISCALE 04245520376

CONTRAENTE HERA S.P.A.  
domiciliato in VIALE CARLO BERTI PICHAT 24  
comune BOLOGNA BO CAP 40127  
COMUNE GARANTITO COMUNE DI BOLOGNA  
domiciliato in  
comune 40100 BOLOGNA BO

### DESCRIZIONE DELLA TRASFORMAZIONE EDILIZIA:

ATTO D'OBBLIGO PER ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' NEI COMUNI DI BOLOGNA E GRANAROLO DELL'EMILIA, CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SU VIA S. DONATO (SP5), ALLARGAMENTO DELLA VIA BERTOLAZZI E DEL PRIMO TRATTO DI VIA FRULLO, OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA HERA SPA III FASE (AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA LR N.20/00).

### CAUSALE DELLA GARANZIA

ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE € 2.546.268,11  
DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA  
HERA SPA III FASE (CONFERENZA  
PRELIMINARE IN DATA 15 FEBBRAIO  
2012) E DALL'ATTO UNILATERALE  
D'OBBLIGO E INDENNIZZO PER  
L'ESPROPRIO DI AREE PRIVATE.

EVENTUALE ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE SANZIONI (operante solo se indicata la somma a tale titolo e se la stessa concorre a formare la somma massima garantita) - La garanzia viene estesa alle sanzioni amministrative previste dalle norme legislative per l'ipotesi di ritardato pagamento fino ad un importo pari ad € 0,00

DURATA PREVISTA: giorni 320 dal 18/06/2012 al 03/05/2013

SACE BT S.p.A. (in seguito denominata Società), autorizzata con provvedimento ISVAP n.2654 in data 28.11.2008 ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni, domiciliata in Roma, Piazza Poli 42, si costituisce fideiussore solidale a favore del Comune e nell'interesse del Contraente, alle condizioni che seguono, in relazione agli obblighi di cui alla causale di garanzia, eventuali estensioni e comunque sino alla somma massima garantita di € 2.546.268,11

(euro DUEMILIONICINQUECENTOQUARANTASEIMILADUECENTOESSANTOTTO/11)

Ammontare della garanzia €	Tasso di premio imponible annuo				PC
2.546.268,11					
RATA INIZIALE DI PREMIO	€ 5.543,11	€ 1.385,78	€ 0,00	€ 866,11	€ 7.795,00
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	AUTENTICA	TASSE	TOTALE
PROROGA TRIMESTRALE	€ 161,42	€ 40,36		€ 25,22	€ 227,00
	PREMIO NETTO	ACCESSORI		TASSE	TOTALE



00241816801

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E COMUNE GARANTITO

**Art. 1 - Oggetto e delimitazione della garanzia.** - Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione della garanzia, da rendersi mediante restituzione della polizza con annotazione di svincolo o dichiarazione liberatoria, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente per le somme che questi fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

L'obbligo della Società non si estende alle sanzioni eventualmente dovute dal Contraente, a meno che le stesse non siano espressamente ricomprese in garanzia secondo le indicazioni contenute nel frontespizio e concorrano a formare la somma massima garantita.

**Art. 2 - Pluralità di Contraenti anche non dichiarati.** - La garanzia è prestata nell'interesse di tutti i soggetti obbligati verso il Comune in relazione alla causale nel frontespizio, anche se non espressamente dichiarati in polizza. Questi sono tutti tenuti in solido verso la Società per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

**Art. 3 - Pagamento dei premi.** - Il mancato pagamento dei premi non potrà essere opposto in nessun caso al Comune.

**Art. 4 - Pagamento del risarcimento.** - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

La Società inoltre rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 1957 C.C.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**ART. 5 - Surrogazione.** - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso tutti i soggetti originariamente obbligati o divenuti successivamente tali nei confronti del Comune stesso.

A tal fine il Comune formalizzerà gli atti per consentire l'esercizio dell'azione di surroga nei confronti di tutti gli obbligati; inoltre comunicherà, a richiesta della Società, le notizie riferite alla percentuale di trasformazione edilizia eseguita, alle eventuali vulture della concessione, ad eventuali cessioni delle aree o degli immobili ed ai pagamenti delle rate degli oneri concessori.

**Art. 6 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente.** - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

### CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA SOCIETA' E CONTRAENTE

**Art. 7 - Natura della garanzia.** - Il Contraente riconosce che la presente fideiussione è imposta dalla legge per conseguire il dilazionamento e, pur essendo prestata in forma di polizza, conserva natura esclusiva di fideiussione e conseguentemente non altera gli obblighi originari delle parti, non può essere dal Contraente stesso invocata per giustificare il proprio inadempimento, né crea al Contraente alcun diritto o aspettativa nei confronti della Società.

**Art. 8 - Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio.** - Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 9, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".





**Art. 9 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio.** - Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- a) l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

- b) una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.  
La liberazione dall'obbligo del pagamento dei premi di proroga decorrerà dal momento della ricezione, da parte della Società, dei documenti previsti dai paragrafi a) e b) ed ai detti documenti non potrà essere attribuita efficacia retroattiva.

**Art. 10 - Regresso.** - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta della Società tutte le somme da questa versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**ART. 11 - Deposito cautelativo.** - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Comune o di altri Beneficiari garantiti dalla Società;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico o peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività o cessione di un ramo d'azienda del Contraente;
- d) ritardo, sospensione non concordata o inadempimento non dipendente da cause di forza maggiore;
- e) mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dal Comune;
- f) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con la Società;
- g) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza nei modi previsti dall'art. 9. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Comune Garantito, sia per effettuare il pagamento della somma garantita a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

**Art. 12 - Imposte e tasse.** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.





**Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente.** Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti tra la Società ed il Contraente, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza, ovvero quello dove ha sede o residenza o domicilio il Contraente, ovvero quello nella cui giurisdizione rientra il Comune.

IL CONTRAENTE

IL COMUNE GARANTITO

SACE BT S.p.A.



GRUPPO  
**HERA**  
HERA S.p.A.  
Il Direttore Centrale Legale e Societario  
Dott.ssa Mila Fabbri



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione

- Artt. 8 e 9 - (Discipline del premio e proroga della garanzia);
- Art. 10 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni verso la Società);
- Art. 11 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme);
- Art. 13 (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE



HERA S.p.A.  
Il Direttore Centrale Legale e Societario  
Dott.ssa Mila Fabbri

L'importo di € 7.795,00 # è stato pagato oggi 08.06.2012 a mie mani.

L'ESATTORE

**MARSH** S.p.A.





POLIZZA	APPENDICE N.	RAMO	AGENZIA
5387.00.27.2799607159		CAUZIONI	MARSH S.P.A.
CONTRAENTE	HERA S.P.A. VIALE CARLO BERTI PICHAT 24 40127 BOLOGNA BO ITALIA		
ASSICURATO	COMUNE DI BOLOGNA  40100 BOLOGNA BO		

CON LA PRESENTE APPENDICE CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA SOPRAINDICATA SI PRECISA QUANTO SEGUE:

IL PAGAMENTO, DELLE SOMME DOVUTE IN BASE ALLA PRESENTE POLIZZA SARA' EFFETTUATO DALLA SOCIETA' A SEMPLICE RICHIESTA DELL'ENTE GARANTITO, ENTRO 15 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'ENTE GARANTITO, RESTANDO INTESO CHE, AI SENSI DELL'ART. 1944 DEL C.C., LA SOCIETA' NON GODRA' DEL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA DITTA OBBLIGATA.

IL PAGAMENTO AVVERRA' DOPO UN SEMPLICE AVVISO ALLA DITTA OBBLIGATA SENZA BISOGNO DI PREVENTIVO CONSENSO DA PARTE DI QUEST'ULTIMA, CHE NULLA POTRA' ECCEPIRE ALLA SOCIETA' IN MERITO AL PAGAMENTO STESSO.

RESTANO SALVE LE AZIONI DI LEGGE NEL CASO IN CUI LE SOMME PAGATE RISULTASSERO TOTALMENTE O PARZIALMENTE NON DOVUTE IN FORZA DEL RAPPORTO GARANTITO.

LA SOCIETA' DICHIARA DI RINUNCIARE AD ECCEPIRE IL DECORSO DEL TERMINE AI SENSI DELL'ART. 1957 DEL C.C.

FERMO IL RESTO

EMESSA A MILANO IL 08/06/2012

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

SACE BT S.p.A.

**GRUPPO HERA**  
HERA S.p.A.  
Il Direttore Centrale Legale e Societario  
Dott.ssa Milla Fabbrì

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

